# REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/74 DELLA COMMISSIONE

**del 25 novembre 1974**

**che istituisce misure temporanee in materia di importi compensativi monetari, in seguito alla sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2497/74 [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 974/71 ha istituito, negli scambi intracomunitari e con i paesi terzi, importi compensativi monetari destinati a compensare l'incidenza delle misure monetarie, che in caso contrario avrebbero potuto perturbare il funzionamento della politica agraria comune ;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, di detto regolamento stabilisce che, negli scambi tra gli Stati membri e in quelli coi paesi terzi, gli importi compensativi applicabili in seguito al deprezzamento di una moneta non possono essere superiori all'onere riscosso all'importazione in provenienza dai paesi terzi ; che, in alcuni settori, l'applicazione di tale disposizione ha dato luogo a una diminuzione o addirittura alla soppressione completa degli importi compensativi monetari ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2497/74 del Consiglio, del 2 ottobre 1974, che completa il regolamento (CEE) n. 974/71, ha sospeso, con decorrenza dal 21 ottobre 1974, l'applicazione dell'articolo succitato ;

considerando che, per gli operatori che si sono obbligati prima di codesta decisione del Consiglio ad eseguire un contratto comportante condizioni prestabilite, siffatta sospensione può aver avuto l'effetto di aggravare l'onere all'esportazione, cosa che essi non avevano potuto prevedere all'atto della conclusione del contratto ;

considerando che, per evitare agli operatori tale aumento che essi non avevano potuto prevedere, è opportuno autorizzare gli Stati membri a non riscuotere, in determinati casi, l'importo compensativo o l'ammontare di cui questo è stato maggiorato ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione per i cereali, per le uova, per il pollame, per le carni suine, per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Se la sospensione dell'applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71, prevista dal regolamento (CEE) n. 2497/74 dà luogo al ripristino o alla maggiorazione di importi compensativi monetari, gli Stati membri sono autorizzati a rinunciare discrezionalmente e alle condizioni appresso definite alla riscossione dell'importo compensativo monetario o della parte di tale importo corrispondente all'aumento.

*Articolo 2*

1. L'articolo 1 si applica unicamente alle esportazioni verso gli Stati membri o i paesi terzi effettuate in esecuzione di contratti definitivamente conclusi prima del 20 settembre 1974.

2. Può essere fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 soltanto su domanda dell'interessato da depositare nel termine di 10 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e solo se questi, nel presentare la domanda, provi che la riscossione dell'importo compensativo monetario ripristinato o maggiorato causerebbe all'esportatore o alla sua controparte un onere supplementare eccessivo che non si è potuto evitare neppure dando prova di tutta la diligenza necessaria e normale.

3. Può essere fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 soltanto

— negli scambi con i paesi terzi se un titolo d'esportazione è richiesto ; per le operazioni d'esportazione effettuate nel periodo di validità del certificato rilasciato,

— negli altri casi : per le operazioni effettuate nel termine di 3 mesi a partire dal 20 settembre 1974.

[1] GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
[2] GU n. L 268 del 3. 10. 1974, pag. 5.

*Articolo 3*

Gli Stati membri informano la Commissione dei criteri che intendono seguire per applicare l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Gli Stati membri comunicano, inoltre, alla Commissione, ogni trimestre, i casi in cui essi si sono effettivamente avvalsi dell'autorizzazione.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso si applica alle esportazioni effettuate a decorrere dal 21 ottobre 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 1974.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI